



Monza e Brianza



MANOVRA ECONOMICA

Decreto legge n.78 31.05.2010

CdLT di Monza, 09.06.2010
Ezio Davide Cigna

1

Titolo I Stabilizzazione finanziaria

Capo II

Riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi

Articolo 7 (commi 1-4) – Soppressione enti pubblici

Sono soppresse Ipsema (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e Ipsel (Istituto superiore per la Prevenzione e la sicurezza del Lavoro), le funzioni dei due enti vengono attribuite all'Inail. Soppreso l'Ipost (Istituto postelegrafonici), per cui le funzioni sono trasferite all'Inps. Entro 60gg. dall'entrata in vigore del decreto, con decreti di natura non regolamentare del ministero del Lavoro e min.della Salute per l'Ipsel, si procederà al trasferimento delle risorse degli enti soppressi.

(*comma 16*) è soppreso l'Enappmsad (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici) e le sue funzioni sono trasferite all'Enpals (Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo).

I risparmi che scaturiscono dalla soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del Lavoro, previsti dalla manovra, sono calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previdenziale della legge 247/2007.

(*comma 25*) Soppresse le CMV (Commissioni mediche di verifica) che operano nell'ambito del Ministero dell'Economia, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse.

Capo III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Articolo 9 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

(comma 1) Lo stipendio di dipendenti pubblici e dirigenti pubblici non può superare l'ammontare in godimento nel 2010. L'unica voce che potrà far salire lo stipendio rispetto ai livelli attuali è rappresentata dall'indennità di vacanza contrattuale.

(comma 2) Dal 2011 la quota di stipendio fra 90mila e 150mila euro è ridotta del 5%, quella superiore a 150mila è ridotta del 10%.

Nello stesso triennio 2011-2013 i tagli non hanno effetti previdenziali.

(comma 4) I rinnovi contrattuali del personale delle Pa per il biennio 2008/2009, non potranno determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%

(comma 5) Nel 2010/2013 le Pa statali non possono assumere più di una persona ogni 5 cessazioni.

(comma 6) Dal 2010 Polizia e Vigili del fuoco non possono assumere più personale rispetto a quello cessato.

(comma 11) Per le Pa sarà possibile cumulare le risorse liberate in più anni (dal 2010) per raggiungere la possibilità di un'assunzione.

3

(comma 15) Gli insegnanti di sostegno nel 2010/2011 saranno pari a quelli del 2009/2010.

(comma 17) Non si effettuano rinnovi contrattuali nel triennio 2010/2012.

(comma 21) Gli scatti automatici del personale di diritto pubblico sono congelati e non vengono recuperati. Le eventuali progressioni di carriera hanno effetto dal punto di vista giuridico, non da quello retributivo.

(comma 22) Per il personale delle magistrature non vengono erogati gli avanzamenti automatici relativi ai conguagli 2010/2012 e agli acconti 2011/2013.

(comma 23) Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, gli anni 2010-2011-2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.

(comma 31) Dall'entrata in vigore del decreto i trattenimenti in servizio possono essere effettuati nell'ambito dei limiti imposti al turn over.

(comma 32) Alla scadenza di un incarico dirigenziale, è possibile attribuire ai dirigenti un incarico con posizioni stipendiali inferiore (non si applicano le norme che garantiscono il trattamento più favorevole).

(comma 37) Alcuni compensi per il personale tecnico e i docenti della scuola saranno oggetto di nuova contrattazione - il timore è quello che CIA (compenso indennità accessorio) e RPD (retribuzione professionali docenti) possano sparire come voci stipendiali.

4

Articolo 10 – Invalidità

Riduzione della spesa in materia di invalidità

(comma 1) Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'art.9, comma 1, del d.l.23/11/1988 n.509, sarà elevata dal 74% all'85%.

(comma 2) Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Istituto assicuratore possono essere rettifiche dallo stesso Istituto in caso di errore di attribuzione.

(comma 3) Il medico è responsabile laddove rilasci false attestazioni sullo stato di malattia o di handicap, va incontro, fermo quanto previsto dal Codice penale, alla reclusione da uno a cinque anni e alla multa da 400 a 1600euro e dovrà risarcire anche il relativo danno patrimoniale.

(comma 4) L'Inps effettuerà nel 2010 100.000 verifiche sulle invalidità e 200.000 per ciascun anno 2011-2012.

(comma 5) La situazione di handicap grave di un alunno dovrà essere accertata dalle Aziende sanitarie nazionali attraverso accertamenti collegiali e dovrà stabilire il numero di ore di sostegno necessarie finalizzate all'educazione e all'istruzione.

(comma 13) IIS corrisposta agli aventi diritto all'emo indennizzo (malattia contratta a seguito di trasfusione L.210/92), non sarà rivalutata al tasso d'inflazione.

(comma 14-15) E' autorizzata la spesa di 20milioni di euro per la sostituzione progressiva della Tessera sanitaria con la Carta nazionale dei servizi.
Tale carta servirà anche per accelerare l'adozione della trasmissione telematica delle ricette.

5

Articolo 12 - Interventi in materia previdenziale

L'articolo 12 interviene direttamente sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici, apportando modifiche rilevanti e particolarmente pesanti per le pensioni di vecchiaia e i trattamenti pensionistici di anzianità, compresi quelli con i 40anni di contributi (commi 1-4)

PENSIONI DI VECCHIAIA – Per coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011, verrà introdotta la “finestra mobile” o a “scorrimento”, in luogo delle attuali 4 finestre.

Si eliminerà lo scaglionamento e si introdurrà l'uscita rispetto alla propria maturazione del requisito di età o contributi, con un meccanismo sicuramente **PEGGIORATIVO**:

12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente

18 mesi dopo per i lavoratori con contribuzione da lavoro autonomo o mista (autonomo e dipendente) e per gli iscritti alla Gestione separata Inps (che in realtà lavoratori autonomi lo sono ben poco, es.lavoratori a progetto)

Sono interessati tutti i lavoratori iscritti all'Inps o fondi sostitutivi, che compiono 60anni se donne o 65anni se uomini dopo il 31.12.2010 e siano in possesso del requisito contributivo previsto.

Tutte le pensioni liquidate con il sistema contributivo o nella Gestione separata dell'Inps.

Si applicano le nuove decorrenze di pensione anche a coloro che andranno in pensione con la **TOTALIZZAZIONE**

Non riguarderanno le nuove finestre di pensione per i lavoratori e le lavoratrice della scuola (uscita 1° settembre)

Per le donne del PI a seguito della legge 3 agosto 2009 n.102 si è innalzato a più di 60anni l'età prevista per la p.di vecchiaia(1anno ogni biennio - fino ad arrivare a 65anni nel 2018).

PENSIONI DI VECCHIAIA		REQUISITI INVARIATI	
Vecchio e nuovo sistema a confronto/LAVORO DIPENDENTE			MESI IN PIU'
Requisiti maturati entro	Decorrenza con attuali finestre	Decorrenza con nuovo sistema	
LUG/ AGO/SETT 2010	GENNAIO 2011	GENNAIO 2011	0
OTT/NOV/DIC 2010	APRILE 2011	APRILE 2011	0
GENNAIO 2011	LUGLIO 2011	FEBBRAIO 2012	7
FEBBRAIO 2011	LUGLIO 2011	MARZO 2012	8
MARZO 2011	LUGLIO 2011	APRILE 2012	9
APRILE 2011	OTTOBRE 2011	MAGGIO 2012	7
MAGGIO 2011	OTTOBRE 2011	GIUGNO 2012	8
GIUGNO 2011	OTTOBRE 2011	LUGLIO 2012	9
LUGLIO 2011	GENNAIO 2012	AGOSTO 2012	7
AGOSTO 2011	GENNAIO 2012	SETTEMBRE 2012	8
SETTEMBRE 2011	GENNAIO 2012	OTTOBRE 2012	9
OTTOBRE 2011	APRILE 2012	NOVEMBRE 2012	7
NOVEMBRE 2011	APRILE 2012	DICEMBRE 2012	8
DICEMBRE 2011	APRILE 2012	GENNAIO 2013	9

PENSIONI DI VECCHIAIA		REQUISITI INVARIATI	
Vecchio e nuovo sistema a confronto/LAVORO AUTONOMO			MESI IN PIU'
Requisiti maturati entro	Decorrenza con attuali finestre	Decorrenza con nuovo sistema	
LUG/AGO/SETT 2010	APRILE 2011	APRILE 2011	0
OTT/NOV/DIC 2010	LUGLIO 2011	LUGLIO 2011	0
GENNAIO 2011	OTTOBRE 2011	AGOSTO 2012	10
FEBBRAIO 2011	OTTOBRE 2011	SETTEMBRE 2012	11
MARZO 2011	OTTOBRE 2011	OTTOBRE 2012	12
APRILE 2011	GENNAIO 2012	NOVEMBRE 2012	10
MAGGIO 2011	GENNAIO 2012	DICEMBRE 2012	11
GIUGNO 2011	GENNAIO 2012	GENNAIO 2013	12
LUGLIO 2011	APRILE 2012	FEBBRAIO 2013	10
AGOSTO 2011	APRILE 2012	MARZO 2013	11
SETTEMBRE 2011	APRILE 2012	APRILE 2013	12
OTTOBRE 2011	LUGLIO 2012	MAGGIO 2013	10
NOVEMBRE 2011	LUGLIO 2012	GIUGNO 2013	11
DICEMBRE 2011	LUGLIO 2012	LUGLIO 2013	12

PENSIONI DI ANZIANITA'

Il nuovo sistema della finestra "mobile" varrà anche per coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità dal 01.01.2011 in poi. Sia ai dipendenti pubblici che privati la pensione decorrerà **12 MESI** dopo il perfezionamento del requisito della **QUOTA** (somma età anagrafica e anni di contribuzione), per la liquidazione di trattamenti pensionistici con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, mentre, **18 MESI** dopo, se verrà liquidata con contribuzione mista o da lavoro autonomo.

Le due finestre annuali previste (gennaio e luglio), rimarranno solo per coloro che matureranno i requisiti entro il 31.12.2010.

Le finestre a "scorrimento" si applicheranno anche a coloro che matureranno la **massima anzianità 40anni** di contribuzione, utilizzando il solito criterio:

12 MESI dopo, il perfezionamento del requisito dei 40anni per la liquidazione di trattamenti pensionistici con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente,

18 MESI dopo, se verrà liquidato con contribuzione mista o da lavoro autonomo.

Le nuove finestre si applicheranno anche alle pensioni in Totalizzazione.

Le nuove regole non si applicheranno ai lavoratori della scuola, che mantengono la finestra di pensione con il 1°settembre.

LE NUOVE REGOLE NON SI APPLICHERANNO A TUTTI COLORO CHE MATURERANNO IL REQUISITO PER LA PENSIONE DI ANZIANITA' ENTRO IL 31.12.2010.

Sono **derogati** (manterranno le finestre attuali I.247/07) **10.000** lavoratori (lavoratori collocati in **mobilità** ordinaria e lunga in base ad accordi stipulati prima del 30.04.2010, sempreché maturino i requisiti per la pensione prima della scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; gli esodati del credito e di altri settori che beneficiano di un assegno a carico dei fondi di solidarietà di categoria). Mantengono la deroga i lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso al 30/06/2010 e matureranno il requisito di età anagrafica o di contribuzione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

9

PENSIONI DI ANZIANITA'		LAVORO DIPENDENTE-REQUISITO QUOTA	
Vecchio e nuovo sistema a confronto/LAVORO DIPENDENTE			MESI IN PIU'
Requisiti maturati entro	Decorrenza con attuali finestre	Decorrenza con nuovo sistema	
GENNAIO 2011	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	1
FEBBRAIO 2011	GENNAIO 2012	MARZO 2012	2
MARZO 2011	GENNAIO 2012	APRILE 2012	3
APRILE 2011	GENNAIO 2012	MAGGIO 2012	4
MAGGIO 2011	GENNAIO 2012	GIUGNO 2012	5
GIUGNO 2011	GENNAIO 2012	LUGLIO 2012	6
LUGLIO 2011	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	1
AGOSTO 2011	LUGLIO 2012	SETTEMBRE 2012	2
SETTEMBRE 2011	LUGLIO 2012	OTTOBRE 2012	3
OTTOBRE 2011	LUGLIO 2012	NOVEMBRE 2012	4
NOVEMBRE 2011	LUGLIO 2012	DICEMBRE 2012	5
DICEMBRE 2011	LUGLIO 2012	GENNAIO 2013	6

10

PENSIONI DI ANZIANITA'		<i>LAVORO AUTONOMO-REQUISITO QUOTA</i>	
Vecchio e nuovo sistema a confronto			LAVORO AUTONOMO
Requisiti maturati entro	Decorrenza con attuali finestre	Decorrenza con nuovo sistema	MESI IN PIU'
GENNAIO 2011	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	1
FEBBRAIO 2011	LUGLIO 2012	SETTEMBRE 2012	2
MARZO 2011	LUGLIO 2012	OTTOBRE 2012	3
APRILE 2011	LUGLIO 2012	NOVEMBRE 2012	4
MAGGIO 2011	LUGLIO 2012	DICEMBRE 2012	5
GIUGNO 2011	LUGLIO 2012	GENNAIO 2013	6
LUGLIO 2011	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	1
AGOSTO 2011	GENNAIO 2013	MARZO 2013	2
SETTEMBRE 2011	GENNAIO 2013	APRILE 2013	3
OTTOBRE 2011	GENNAIO 2013	MAGGIO 2013	4
NOVEMBRE 2011	GENNAIO 2013	GIUGNO 2013	5
DICEMBRE 2011	GENNAIO 2013	LUGLIO 2013	6

11

PENSIONI DI ANZIANITA'		<i>LAVORO DIPENDENTE-40 ANNI</i>	
Vecchio e nuovo sistema a confronto			LAVORO DIPENDENTE
Requisiti maturati entro	Decorrenza con attuali finestre	Decorrenza con nuovo sistema	MESI IN PIU'
GENNAIO 2011	LUGLIO 2011*	FEBBRAIO 2012	7
FEBBRAIO 2011	LUGLIO 2011*	MARZO 2012	8
MARZO 2011	LUGLIO 2011*	APRILE 2012	9
APRILE 2011	OTTOBRE 2011*	MAGGIO 2012	7
MAGGIO 2011	OTTOBRE 2011*	GIUGNO 2012	8
GIUGNO 2011	OTTOBRE 2011*	LUGLIO 2012	9
LUGLIO 2011	GENNAIO 2012	AGOSTO 2012	7
AGOSTO 2011	GENNAIO 2012	SETTEMBRE 2012	8
SETTEMBRE 2011	GENNAIO 2012	OTTOBRE 2012	9
OTTOBRE 2011	APRILE 2012	NOVEMBRE 2012	7
NOVEMBRE 2011	APRILE 2012	DICEMBRE 2012	8
DICEMBRE 2011	APRILE 2012	GENNAIO 2013	9

12

PENSIONI DI ANZIANITA'		LAVORO AUTONOMO -40 ANNI	
Vecchio e nuovo sistema a confronto		LAVORO AUTONOMO	
Requisiti maturati entro	Decorrenza con attuali finestre	Decorrenza con nuovo sistema	MESI IN PIU'
GENNAIO 2011	OTTOBRE 2011	AGOSTO 2012	10
FEBBRAIO 2011	OTTOBRE 2011	SETTEMBRE 2012	11
MARZO 2011	OTTOBRE 2011	OTTOBRE 2012	12
APRILE 2011	GENNAIO 2012	NOVEMBRE 2012	10
MAGGIO 2011	GENNAIO 2012	DICEMBRE 2012	11
GIUGNO 2011	GENNAIO 2012	GENNAIO 2013	12
LUGLIO 2011	APRILE 2012	FEBBRAIO 2013	10
AGOSTO 2011	APRILE 2012	MARZO 2013	11
SETTEMBRE 2011	APRILE 2012	APRILE 2013	12
OTTOBRE 2011	LUGLIO 2012	MAGGIO 2013	10
NOVEMBRE 2011	LUGLIO 2012	GIUGNO 2013	11
DICEMBRE 2011	LUGLIO 2012	LUGLIO 2013	12

13

Articolo 12 - TFS IPS (comma 7 –10)

Rateizzazione della Liquidazione

-In un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è complessivamente pari e non superiore a 90mila euro;

-In due importi annuali se l'importo è superiore a 90mila euro e inferiore a 150mila euro;

(in questo caso il primo importo pagato sarà di 90mila euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo).

-In tre importi annuali se l'importo è superiore a 150mila euro, con la stessa dinamica.

L'INPDAP PROVVEDE ALLA CORRESPONSIONE DELLE LIQUIDAZIONI:

105 GIORNI PER LE CESSAZIONI DEL SERVIZIO PER LIMITI DI ETÀ O DI SERVIZIO, INABILITÀ O DECESSO

270 GIORNI PER LE ALTRE CESSAZIONI

Le nuove disposizioni in merito alla rateizzazione non si applicano a coloro che si collocano a riposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010.

Nuovo calcolo della liquidazione

Dal 1° gennaio 2011 è esteso anche ai dipendenti pubblici, in servizio alla data del 30 dicembre 2000, il calcolo della liquidazione secondo le regole del TFR (articolo 2120 del Codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 %).

Quindi, si avrà una quota di liquidazione maturata al 31.12.2010 con le regole precedenti e una quota successiva in TFR dal 01.01.2011.

14

ARTICOLO 13 – Casellario dell'Assistenza

(comma 1-6)

Verrà istituito presso l'Inps il "Casellario dell'Assistenza", una banca dati che conterrà le informazioni sui redditi e sugli altri elementi relativi ai soggetti aventi diritto alle prestazioni di natura assistenziale. Le informazioni saranno raccolte attraverso gli enti che faranno confluire i dati nel Casellario.

La legge 27 febbraio 2009 n.14, viene modificata – PER LE PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO SI RILEVANO I REDDITI CONSEGUITI NELLO STESSO ANNO.

Ai soggetti che non presenteranno la dichiarazione dei redditi sarà chiesto di comunicare all'Istituto previdenziale il proprio reddito, riferito all'anno precedente.

In caso di mancata comunicazione agli enti previdenziali preposti, verrà sospesa la prestazione.

Se non si procederà alla comunicazione entro 60 giorni dall'invio della seconda richiesta del reddito, la prestazione verrà revocata.

ARTICOLO 28 – Incrocio dati Inps – Agenzie delle Entrate

AE eseguirà specifici controlli sulle posizioni di chi risulta aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente e assimilati, per cui risulti all'Inps somme per cui è stata versata la contribuzione previdenziale e non effettuate le relative ritenute fiscali.

15

CRITICITA'

1. Per i dipendenti pubblici **CONTRATTI BLOCCATI NEL TRIENNIO**

2. Per il personale ATA e docenti della scuola negli anni dal **2010 al 2013 NON SARA' POSSIBILE ACQUISIRE I GRADONI MATURATI**

-Perdita media collaboratore scolastico 750 euro annui

-Assistenti amministrativi 980 euro annui

-Docente scuola dell'infanzia ed elementare 1500 euro annui

-Docente diplomato istituto secondario 1650 euro annui

-Docente scuola media 1730 euro – laureato 1990 euro annui

3. **RISCHIO DEL TAGLIO DAL 2013 DELL'INDENNITA'** (CIA) per il personale tecnico e (RPD) per il personale docente

4. **Effetti negativi anche sul versante del calcolo della pensione dei dip. della scuola –**

in primis blocco sui gradoni

perdita media per le fasce più basse circa 50 euro mensili, fino a 100 euro per le fasce più alte

16

5.DAL 01.06.2010 PER LA CORRESPONSIONE DELL'INV. CIVILE (**INVALIDI PARZIALI**)

SI PASSA DALL'ATTUALE **74% AL 85%**, innalzamento della percentuale senza nessuna modifica delle tabelle di riferimento.

6.Rateizzazione del **trattamento di fine servizio** e calcolo dell'indennità molto inferiore (un insegnante prossimo alla pensione con 40 anni di contributi perde circa 3.000 euro)

7.Il Governo nonostante non abbia modificato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la maturazione del diritto alla pensione ha di fatto posticipato l'età del pensionamento della vecchiaia e dell'anzianità, allungando l'attesa del pensionamento

8. **Non sono stati DEROGATI** dalle nuove finestre di uscita, tutti coloro che hanno perso il posto di lavoro, nemmeno coloro che risultano essere autorizzati ai versamenti volontari (al contrario delle normative precedenti-L.247/2007)

9. **IL LIMITE DEI 10.000** lavoratori in mobilità derogati per le nuove finestre di pensione, è riduttivo se rapportato al numero di lavoratori in mobilità alla data odierna a livello nazionale.

17

TIMORI

-Il Consiglio dei Ministri si riunirà giovedì per discutere l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego, anziché attendere il 2018 a regime 65anni (art.22 della L.102/2009), portando l'età da 61 a 65 anni entro dicembre 2011 - a seguito della prescrizione della Corte di Giustizia Europea

-Il 29 maggio il Ministro del Lavoro e dell'Economia, hanno emanato il regolamento di attuazione di un'altra disposizione preoccupante, che dispone l'elevazione dell'età pensionabile per tutti, a decorrere dal 01.01.2015 (in ragione delle variazioni della speranza di vita nel quinquennio precedente su base Istat) - in prima ipotesi un aumento dal 2015 di tre mesi, e non è chiaro come si svilupperà.

18